



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N.	<b>0961</b>
del	<b>3 GIU. 2019</b>

**OGGETTO: TAR Puglia Bari . Ricorso RG 566/19 promosso da GAIA s.r.l. + 3 c/ ASL BA / Regione Puglia . Costituzione in giudizio e nomina avvocato esterno.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la delibera del Direttore Generale n. 1492 del 05.09.2018 , con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore della Struttura Burocratico Legale avv. Edvige Trotta, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

**PREMESSO :**

-che con ricorso in oggetto le ricorrenti GAIA s.r.l. , Starbene s.r.l. Unipersonale, EMI Società Cooperativa Sociale e Pragma s.r.l. hanno chiesto al TAR Puglia Bari l'annullamento, previa istanza cautelare, della deliberazione D.G. ASL BA n. 351/2019 con la quale si è disposto che l'Area Servizio Sociosanitario, i Distretti Socio Sanitari e DSM/NPIA attivino le procedure necessarie ad autorizzare l'ingresso dei Centri Diurni socio riabilitativi ex art. 60 del r.r. n. 4/2007 , anche se meramente autorizzati e non contrattualizzati, con prestazioni a carico della ASL, nonché, nei limiti di interesse delle ricorrenti, della deliberazione D.G. ASL BA n. 565/19 , con la quale è stato autorizzato l'inserimento di un paziente nel Centro Diurno, ex art.

60 r.r. n. 4/2007, "La Nostra Casa", meramente autorizzato e non contrattualizzato, con prestazioni a carico della ASL BA ;


DATO ATTO

-che l'Azienda ha già officiato per la propria difesa, in contenziosi di contenuto analogo, l'avv. Francesco Panizzolo, del Foro di Bari ;


CONSIDERATO che la Direzione Strategica, ha stabilito di costituire la ASL BA nel giudizio in oggetto e di affidare l'incarico difensivo per l'attività innanzi descritta, in ragione del principio di continuità ed omogeneità difensiva , all'avv. Filippo Panizzolo ;

TANTO PREMESSO si propone di conferire l'incarico per lo svolgimento dell'attività innanzi descritta a detto legale esterno, ai patti e condizioni di cui alla convenzione professionale sottoscritta tra le parti, allegata al presente atto quale parte integrante;


Il Funzionario istruttore dott. Dario Cacudi



Il Responsabile del procedimento dott. Dario Cacudi



Il Direttore della S.C. avv. Edvige Trotta



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa:

- di costituire la ASL BA nel giudizio in premessa specificato ;
- di affidare la rappresentanza e difesa dell'ASL BA, all'avv. Filippo Panizzolo, C.F. PNZFPP62M18A662N, con studio in Bari in Piazza Garibaldi 49, (tel. 080.5237760 ), conferendogli procura speciale;
- di stabilire che l'avv. Filippo Panizzolo, con la sottoscrizione della Convenzione, parte integrante del presente atto, accetta l'incarico nei termini e con le modalità ivi fissati;
- di liquidare al predetto difensore, a titolo di acconto sulle competenze professionali a lui dovute, giusta certificazione della regolarità contributiva agli atti , la somma di € 1.500,00 , oltre € 60,00 per CPA al 4% ed € 343,20 per IVA al 22% , per la complessiva somma di € 1.903,20 , al lordo delle ritenute di legge ;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 ;
- di dare mandato all'Area Gestione Risorse Finanziarie di procedere al pagamento del detto acconto previa acquisizione della fattura per la relativa somma, ai sensi della vigente normativa sull'obbligo della fatturazione elettronica acquisita agli atti aziendali con le modalità indicate sul sito istituzionale di questa Azienda [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it) ;
- di contabilizzare il predetto costo al conto economico aziendale n. 733.105.00025 "Onorari e spese legali per resistenza in giudizio" del Bilancio dell'Esercizio Finanziario dell'anno 2019;
- disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione;
- di disporre che la restante spesa riveniente dal presente conferimento di incarico, pari all'importo lordo di € 4.246,99 , comunque con oneri accessori calcolati all'attualità, troverà capienza nel "Fondo rischi per vertenze giudiziarie e contenziosi" conto n. 230.120.00105, rideterminato annualmente sulla base dell'analisi dei rischi.

## CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE TRA

La **ASL BA**, in persona del Direttore Generale della ASL BA, dott. Antonio Sanguedolce, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6, c.f. e p.iva. 06534340721,

**E**

**l'AVV. Filippo Panizzolo**, nato a Bari il 18.08.1962, C.F. PNZ FPP 62M18 A662N con studio in Bari, in Piazza Garibaldi n. 49, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue.

### **ART. 1. OGGETTO DELL'INCARICO**

La parte committente affida al professionista, che accetta, l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa della ASL BA nel procedimento avanti al TAR Puglia Bari - RG 566/19, promosso dalle ricorrenti GAIA s.r.l., Starbene s.r.l. Unipersonale, EMI Società Cooperativa Sociale e Pragma s.r.l. per l'annullamento, previa istanza cautelare, della deliberazione D.G. ASL BA n. 351/2019 con la quale si è disposto che l'Area Servizio Sociosanitario, i Distretti Socio Sanitari e il DSM/NPIA attivino le procedure necessarie ad autorizzare l'ingresso dei Centri Diurni socio riabilitativi ex art. 60 del r.r. n. 4/2007, anche se meramente autorizzati e non contrattualizzati, con prestazioni a carico della ASL, nonché l'annullamento, nei limiti di interesse delle ricorrenti, della deliberazione D.G. ASL BA n. 565/19, con la quale è stato autorizzato l'inserimento di un paziente nel Centro Diurno, ex art. 60 r.r. n. 4/2007, "La Nostra Casa", meramente autorizzato e non contrattualizzato, con prestazioni a carico della ASL BA.

Per gli eventuali ulteriori gradi del giudizio l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.

## ART. 2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Individuato il valore indeterminabile della controversia, come da domanda, la quantificazione del compenso viene convenzionalmente stabilita in applicazione del D.M. n. 55/14, con riferimento al valore minimo dei parametri dello scaglione per le controversie di valore compreso tra € 26.000,01 e 52.000,00, per i giudizi innanzi al TAR, determinando così un importo complessivo di € 4.215,00 (quattromiladuecentoquindici/00), oltre rimborso spese forfettario del 15%, IVA e CPA, per l'incarico di cui alla presente convenzione.

In riferimento a ciascuna fase si determinano i seguenti importi, al fine di avere contezza del compenso di ciascuna delle stesse nel caso in cui dovrà procedersi al riconoscimento del compenso per le sole fasi effettivamente espletate e concluse:

fase di studio	€ 977,50
fase introduttiva	€ 675,00
fase decisionale	€ 1.652,50
fase cautelare	€ 910,00
Totale complessivo	€ 4.215,00

Nell'ipotesi in cui il giudizio si concluda con una conciliazione giudiziale o con una transazione della controversia, il compenso finale verrà così contabilizzato: al compenso innanzi determinato sarà applicato quanto disposto dall'art. 4 sub 6 D.M. n. 55/14 e, pertanto, sul compenso dovuto per le fasi effettivamente espletate al momento dell'intervenuta conciliazione o transazione sarà applicato l'aumento al massimo di  $\frac{1}{4}$  calcolato sul compenso che sarebbe stato liquidato per la fase decisoria, invece non espletata.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, D.M. n. 55/14, si conviene che, qualora il valore effettivo

della controversia, giusta determinazione giudiziale, risulti “*manifestamente diverso da quello presunto*”, ossia vi sia evidente sproporzione tra il *decisum* ed il *petitum*, l’Azienda procederà alla rideterminazione del

compenso a riconoscersi, con valorizzazione secondo il nuovo scaglione di riferimento, in applicazione del valore minimo del parametro.

In caso di rigetto totale dell’avversa domanda, giusta pronuncia giudiziale, l’Azienda riconoscerà al professionista incaricato una maggiorazione del 10% sul compenso dovuto.

In caso di riconoscimento, in sentenza, di spese di lite a favore dell’Azienda, per un importo superiore al compenso riconosciuto al professionista incaricato ai sensi della presente convenzione, il legale incaricato avrà diritto alla corresponsione di un’ulteriore somma, quale integrazione del compenso di cui alla presente convenzione, riveniente dalla differenza tra il compenso concordato con la ASL BA e la quantificazione delle spese di condanna a favore dell’Azienda giudizialmente determinate.

Il riconoscimento e la corresponsione di quanto innanzi sono subordinati all’effettivo incasso, da parte della ASL BA, delle predette somme.

Qualora il professionista incaricato si dichiari disponibile all’attività di recupero, la stessa non comporterà ulteriori esborsi a carico del committente

Eventuali ulteriori emolumenti maturati in virtù dell’attività di recupero espletata restano a favore del professionista incaricato che, non potendosi dichiarare antistatario nella procedura di cui trattasi per ragioni di contabilità aziendale, ne beneficerà previo incasso delle stesse da parte dell’Azienda.

Le eventuali spese borsuali sostenute per lo svolgimento dell’attività saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta, se riconoscibili ed adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie.

Ai sensi dell'art. 2233 del cod. civ. il professionista riconosce che la determinazione del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico ed al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

### **ART. 3 TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO**

La committente si obbliga al versamento di un acconto sul compenso a riconoscersi, pari a € 1.500,00, oltre CPA e IVA.

L'effettivo pagamento del compenso di cui alla presente convenzione è subordinato all'accertamento della regolarità contributiva presso la Cassa Nazionale Forense e/o eventualmente per il tramite del medesimo professionista.

Il pagamento della somma sopra indicata avverrà previa emissione di fattura elettronica.

Non saranno corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso, determinato in toto ai sensi della presente convenzione, avverrà a prestazione conclusa, previa presentazione di fattura elettronica, in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività svolta dal professionista, anche alla luce di vicende processuali che potrebbero incidere sulla riconoscibilità "in toto" delle fasi stesse come innanzi indicate. Da tale importo verrà detratto l'acconto versato.

In caso di recesso da parte della committente, rimane l'obbligo di corrispondere al professionista il compenso dovuto per l'attività già svolta, conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 55/14.

### **ART. 4. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

Il professionista é tenuto all'osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il Professionista deve far pervenire alla ASL BA la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente la Struttura Legale della ASL BA, a mezzo fax e/ o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, provvedimenti del Giudice), nonché da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

#### **ART. 5. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

Il professionista, con l'accettazione dell'incarico, presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/2003.

Il professionista, esperto della materia, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell'incarico ed assume l'obbligazione di difesa in giudizio, nel predetto procedimento.

Il professionista si obbliga:

- a non accettare incarichi in contraddittorio con la ASL BA o nei quali l'Azienda sanitaria sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne;
- a comunicare prontamente alla SBL della ASL BA l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato, prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno della ASL BA prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento
- al rispetto del Codice di Comportamento della ASL BA ex deliberazione n. 32 del 31.01.2019 pubblicata sul sito web aziendale; la violazione del predetto obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione.

Il professionista deve comunicare gli estremi della propria assicurazione da R.C. professionale e si impegna a tenere attiva la copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni di incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere la predetta convenzione ai sensi degli art. 1453 c.c. e ss. e revocare il mandato conferito.

#### **ART. 6 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Il professionista incaricato ai sensi degli artt. 46 - 47 del Dpr 445/2000 dichiara:

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater c.p.;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con la ASL BA o nei quali comunque la ASL BA sia interessata.


#### **ART. 7 NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile.

LCS

Il Direttore Generale  
ASL BA  
dott. Antonio Sanguedolce

avv. Filippo Panizzolo



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. il professionista dichiara di approvare specificatamente gli artt. 2. Determinazione del compenso, 3. Termini di corresponsione del compenso e 5. Obblighi del Professionista.



LCS


Il Direttore Generale  
ASL BA  
dott. Antonio Sanguedolce

avv. Filippo Panizzolo





Parere del Direttore Amministrativo Gianluca Capochiani 	Parere del Direttore Sanitario Silvana Fornelli 
---	--

Il Segretario  


Il Direttore Generale  
 Antonio Sanguedolce  


**Area Gestione Risorse Finanziarie  
Esercizio 2019**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

.....  
 (rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario \_\_\_\_\_ Il Dirigente dell'Area \_\_\_\_\_

.....

**SERVIZIO ALBO PRETORIO**

Pubblicazione n. 0062.....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL  
 BA in data. - 4 GIU. 2019.....

Bari: - 4 GIU. 2019.....

L'Addetto all'Albo Pretorio on line  


Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. .... del  
 ..... è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti  
 di competenza.